

Provincia di



Alessandria

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

oooooooooooo

Ord. n° 04 / 2018

Addì, 10/01/2018

OGGETTO: temporanea istituzione del divieto di transito – Piazza Collegio Loc. Gavazzana.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO della richiesta prot. 102 del 10/01/2018 avanzata dal Sig. Bellingeri Renato in rappresentanza della Pro-loco di Gavazzana, tendente ad ottenere l'occupazione di suolo pubblico in Piazza Collegio in Loc. Gavazzana, per l'esecuzione di interventi edilizi consistenti nella demolizione dell'ex Collegio don Carlo Sterpi, di cui al progetto approvato con D.G.C. n. 9 del 21/11/2017 del Comune di Gavazzana;

CONSIDERATO che per consentire l'esecuzione di interventi edilizi occorre provvedere alla chiusura del transito nell'area pubblica in prossimità dell'edificio interessato dai lavori;

CONSIDERATO che la viabilità pubblica è comunque garantita dalla limitrofa e principale Via Cesare Battisti;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, recante il testo del "Nuovo Codice della Strada" e S.M.I.;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 recante il testo del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S." e S.M.I.;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267, recante il "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO il Decreto del Commissario n°1 del 04/01/2018 di conferma delle nomine dei Responsabili dei Servizi;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, la temporanea istituzione del divieto di transito con decorrenza immediata, in Piazza Collegio in Loc. Gavazzana, fino alle ore 18:00 del giorno 31/01/2018.

Di quanto disposto verrà informato il pubblico mediante la pubblicazione di copia della presente ordinanza all'albo pretorio online e l'installazione di idonea segnaletica mobile nell'area interessata.

Si informa che ai sensi dell'art.37 del codice premesso, può essere proposto ricorso contro tali disposizioni, presentando lo stesso all'Ispettorato Generale per la circolazione e sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e a questo Ente.

Avverte che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è altresì proponibile ricorso al TAR del Piemonte, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Andrea Lombardo

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch Giacomo Totale